

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente» (2445), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2

«Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia» (2372)

«Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia» (179), d'iniziativa del senatore Gradari e di altri senatori

«Norme per la costituzione della società "Nuova Serenissima" per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di

Venezia» (2483), d'iniziativa del senatore Riva e di altri senatori; fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente a norma dell'articolo 79 del Regolamento

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 2372. Rinvio del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 179 e n. 2483)

PRESIDENTE, Pag. 3, 4, 5 e *passim*

ANDREINI (PCI) 4, 5, 15 e *passim*

BOSCO (DC) 15, 20, 35

CURCI, sottosegretario per i lavori pubblici . 6, 8, 11 e *passim*

CUTRERA (PSI) 16, 36

FABRIS (DC), relatore alla Commissione 3, 6, 7 e *passim*

NEBBIA (Sin. Ind) 5, 34

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente» (2445), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta di ieri.

Annunzio che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Ricordo che nel corso della precedente seduta abbiamo concluso la discussione generale. Possiamo pertanto passare all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Fino alla riforma dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della legge 8 luglio 1986, n. 349, è articolato in due servizi, rispettivamente competenti l'uno per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, l'altro per l'inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio.

2. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale, con conseguente incremento di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello C di cui al quadro B della tabella A allegata alla citata legge n. 349 del 1986.

3. Il personale appartenente al servizio sarà ripartito tra i servizi in base ai compiti ai quali era preposto.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 70.000.000 per l'anno 1990 e lire 80.000.000 per gli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia» (2372)

«Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia» (179), d'iniziativa del senatore Gradari e di altri senatori

«Norme per la costituzione della società "Nuova Serenissima" per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia» (2483), d'iniziativa del senatore Riva e di altri senatori; fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente a norma dell'articolo 79 del Regolamento

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 2372. Rinvio del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 179 e n. 2483)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia»; «Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia», d'iniziativa dei senatori Gradari ed altri; e: «Norme per la costituzione della società "Nuova Serenissima" per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia», d'iniziativa dei senatori Riva ed altri, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente a norma dell'articolo 79 del Regolamento.

Riprendiamo la discussione dei disegni di legge sospesa nella seduta del 14 novembre scorso.

Invito il relatore Fabris a riferire alla Commissione sui disegni di legge.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei ricordare che venerdì scorso a Venezia abbiamo compiuto due sopralluoghi, uno presso la regione Veneto, uno presso il comune di Venezia. In entrambi i casi è emersa l'opportunità di proseguire i programmi di intervento per la città di Venezia sia per quanto riguarda la salvaguardia ecologica, sia per quanto riguarda l'esigenza che questa città non muoia. Sia alla sede della regione che a quella del comune sono stati toccati i medesimi tasti. Ci hanno invitato a fare presto poichè alcuni problemi non possono essere più dilazionati: ci hanno invitato a snellire le procedure della legge n. 798, affrontando il problema della sopravvivenza di Venezia, problema che è venuto ormai alla luce drammaticamente.

La Presidenza del Consiglio sta predisponendo un provvedimento d'urgenza che si farà poi carico di ulteriori finanziamenti (anche per non perdere i fondi stanziati per il 1990, pari a 100 miliardi); il nostro

provvedimento pertanto si inquadra nel contesto voluto dalla Commissione bilancio che ha espresso parere favorevole nei limiti di un finanziamento di 500 miliardi (250 miliardi per il 1992 ed altri 250 miliardi per il 1993).

Secondo il relatore, considerando la situazione, sarebbe opportuno varare il provvedimento di legge con minime variazioni, tenendo conto delle istanze provenienti sia dal comune che dalla regione, che sono state unanimi con l'appoggio di tutte le forze politiche, senza alcuna divaricazione rispetto alle posizioni presentate dai singoli.

Il relatore propone di varare il provvedimento n. 2372 di natura finanziaria con taluni emendamenti tecnici rinviando ad un momento successivo l'esame dei provvedimenti d'iniziativa dei senatori Gradari ed altri e Riva ed altri. Sottolineo che abbiamo raccolto l'invito di far nostre alcune proposte che sono emerse nell'ambito del Consiglio comunale su posizioni unanimi. Nei primi mesi dell'anno potremo affrontare problemi di impianto generale, con maggiore tranquillità e senza pressanti esigenze temporali.

Signor Presidente, sono dell'opinione di esaminare solo il disegno di legge n. 2372, raccogliendo quelle piccole modifiche che sono state fatte presenti, rinviando la discussione sull'intervento complessivo per la salvaguardia di Venezia ad un momento di maggiore tranquillità e calma.

PRESIDENTE. Relatore Fabris, condivido le sue osservazioni che rappresentano la perfetta sintesi delle istanze provenienti dalla città di Venezia. Nella sua relazione sono contenute due proposte. Prima di tutto, lei propone di rinviare l'esame di provvedimenti presentati dai senatori Gradari ed altri e Riva ed altri, attendendo una rimediazione globale della legge n. 798, revisione che è stata da tutti richiesta, anche con motivazioni sociali e culturali. Anche da parte del comune di Venezia è stata preannunciata una iniziativa di parlamentari veneti e mi sembra opportuno separare dall'odierna discussione i due provvedimenti che ho prima ricordato.

La seconda novità proposta dal relatore riguarda un cambiamento dei finanziamenti della legge in discussione, che dovranno adeguarsi a quanto nel frattempo sarà definito dal disegno di legge finanziaria 1991 (dallo stesso relatore è stato presentato al proposito un emendamento all'articolo 3).

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANDREINI. Dall'incontro avuto pochi giorni fa con la regione Veneto sono emerse alcune proposte e alcuni rilievi. Sarebbe necessario, prima di tutto, un coordinamento per rendere più rapide le procedure; secondariamente, estendere le aree di intervento al bacino scolante, in base alla legge sulla difesa del suolo; in terzo luogo, trasferire dalla tabella B alla tabella C i finanziamenti. Per quanto riguarda il comune, esiste un ulteriore atteggiamento, anche se di segno opposto, meno incentrato sulle questioni del disinquinamento e della sicurezza, più sui problemi drammatici di Venezia, in primo luogo sulla continua fuga degli abitanti dalla città. Emerge l'esigenza che nell'imminente decreto-legge governativo siano presenti soluzioni per

l'emergenza abitativa. Infine, è stato sollevato il problema dei rapporti con la provincia a cui - come voi sapete - la legge di riforma delle autonomie locali ha attribuito competenze specifiche per quanto riguarda le questioni di carattere ambientale, che, viceversa, la legge n. 798 del 1984 non riconosceva.

Ma il dato più sorprendente per tutti i commissari credo sia stato quello emerso dall'incontro con il Magistrato alle acque, ossia con la responsabilità statale. Anche nella relazione del Ministro dei lavori pubblici, infatti, si ammette che si sono registrati ritardi nell'azione dello Stato e le giustificazioni addotte in proposito fanno riferimento a problemi di natura procedurale (ritardi nei finanziamenti e complessità delle opere); credo però che obiettivamente si possa dire che da quell'incontro sono risultate evidenti carenze nell'operato del Magistrato alle acque. Lo stesso Presidente mi pare abbia più volte rilevato come troppi soldi e troppo tempo siano stati spesi per studi e progetti, a fronte di pochi soldi e lunghi ritardi nella realizzazione delle opere.

PRESIDENTE. Io però non imputavo tale disfunzione alla responsabilità di quel magistrato.

ANDREINI. Possiamo dire che si tratti di un dato obiettivo. In ogni caso, ora ci si pone il problema di come procedere nei nostri lavori. Domani, infatti, il Governo dovrebbe emanare un decreto-legge al fine di recuperare 100 miliardi sul 1990 e tale provvedimento dovrebbe regolamentare anche alcuni aspetti relativi alle tematiche poste dal comune di Venezia, in particolare quelli relativi alla questione degli sfratti. D'altra parte, sono già stati assegnati a questa Commissione, che ne ha iniziato l'esame, i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Gradari ed altri, Riva ed altri, in cui peraltro noi non ci riconosciamo, che pongano il problema di una gestione esclusivamente manageriale del risanamento e della salvaguardia della città, con l'esclusione di tutte le rappresentanze elettive. A tali provvedimenti si aggiungerà, tra breve, anche un disegno di legge a mia firma, la cui presentazione è già avvenuta, che recepisce sostanzialmente il progetto elaborato dal comune di Venezia e approvato all'unanimità nel dicembre 1989.

Un'ultima questione poi, emersa più volte, è quella delle concessioni. Le direttive CEE infatti escludono il ricorso a tale strumento, mentre esso è previsto sia dal testo del Governo che dagli emendamenti presentati. Questo è dunque un altro nodo delicato che dovremo sciogliere.

Infine - e concludo - annuncio la presentazione di alcuni emendamenti che recepiscono le istanze provenienti dalle autorità locali.

NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente è contraria alla proposta del relatore di procedere all'esame del solo testo governativo, rinviando ad altra data la discussione dei disegni di legge n. 179 e n. 2483. A nostro avviso, infatti, i tre provvedimenti vanno esaminati congiuntamente, poichè qui non si tratta soltanto di procedere al rifinanziamento della legge n. 798 del 1984, ma di affrontare la situazione di Venezia in modo organico e complessivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sul disegno di legge n. 2372. In accoglimento della proposta avanzata dal relatore, non facendosi osservazioni rinvio la discussione dei disegni di legge nn. 179 e 2483 ed altra seduta.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2372, sul quale la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

«La Commissione bilancio, programmazione economica esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, a condizione – ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento – che la decorrenza sia riferita all'anno 1992 e il quadro complessivo delle autorizzazioni di spesa sia ricondotto alle apposite risorse preordinate per lo scopo dal disegno di legge finanziaria 1991 per gli anni 1992 e 1993».

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Prosecuzione degli interventi per gli anni 1990, 1991 e 1992)

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi nell'esercizio 1990 e lire 250 miliardi in ciascuno degli esercizi 1991 e 1992.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

«Art. 1.

(Prosecuzione degli interventi per gli anni 1991 e 1992)

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi ripartita in ragione di lire 250 miliardi in ciascuno degli esercizi 1992 e 1993».

1.1

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che rimodula le previsioni di spesa complessive contenute nel disegno di legge, adeguandole a quelle indicate dalla Commissione bilancio nel proprio parere.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Ripartizione dello stanziamento)

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 256.670 milioni per interventi di competenza dello Stato, di cui lire 243.370 milioni per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici; lire 7.330 milioni per interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e lire 5.970 milioni per interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) lire 183.330 milioni per interventi di competenza della Regione Veneto;

c) lire 4.030 milioni per interventi di competenza della Provincia di Venezia;

d) lire 105.970 milioni per interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

«Art. 2.

(Ripartizione dello stanziamento)

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 233.340 milioni per interventi di competenza dello Stato, di cui lire 221.340 milioni per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici; lire 6.660 milioni per interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e lire 5.340 milioni per interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) lire 166.660 milioni per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 3.660 milioni per interventi di competenza della provincia di Venezia;

d) lire 96.340 milioni per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia».

2.1

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Anche in questo caso si tratta di

un adeguamento delle previsioni di spesa alle richieste della 5^a Commissione.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Interventi di competenza dello Stato)

1. La somma di lire 243.370 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici è così ripartita:

a) quanto a lire 115.270 milioni di cui lire 9.930 milioni per l'anno 1990 e lire 52.670 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

b) quanto a lire 4.200 milioni di cui lire 800 milioni per l'anno 1990 e lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché per le spese relative al personale contrattista assunto ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica e dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) quanto a lire 18.340 milioni di cui lire 1.660 milioni per l'anno 1990 e lire 8.340 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) quanto a lire 73.320 milioni di cui lire 6.680 milioni per l'anno 1990 e lire 33.320 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

e) quanto a lire 12.090 milioni di cui lire 910 milioni per l'anno 1990 e lire 5.590 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, da effettuarsi d'intesa tra i Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici;

f) quanto a lire 11.470 milioni di cui lire 730 milioni per l'anno 1990 e lire 5.370 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 29 novembre 1984, n. 798, ivi compresi gli interventi manutentori per lo scavo e il segnalamento dei canali lagunari;

g) quanto a lire 2.940 milioni di cui lire 260 milioni per l'anno 1990 e lire 1.340 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

h) quanto a lire 740 milioni di cui lire 60 milioni per l'anno 1990 e lire 340 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera l), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) quanto a lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1990 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica di San Marco, demandati alla Procuratoria della stessa Basilica ed a questa affidati in concessione, sulla base di programmi annuali approvati dal Magistrato alle acque; i relativi fondi saranno versati su apposito conto di tesoreria, con pagamento per stati di avanzamento e con riserva del 25 per cento del saldo all'esito del collaudo.

2. Nei limiti dello stanziamento autorizzato per ciascun esercizio, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, può prevedere una diversa ripartizione delle somme di cui al comma 1, in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

3. La somma di lire 7.330 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ripartita in ragione di lire 670 milioni per l'anno 1990 e lire 3.330 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è destinata allo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, da parte del Ministero medesimo, relativi all'esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico e alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia.

4. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 3 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta le iniziative volte ad assicurare il coordinamento e la complementarità dei programmi e dei progetti con quelli relativi agli studi, alle progettazioni ed alle sperimentazioni previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, a concedere specifici finanziamenti ad università, istituti ed enti pubblici di ricerca nonché ad organismi comunitari ed internazionali.

6. L'ulteriore somma di lire 5.970 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per gli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ripartita in ragione di lire 630 milioni per l'anno 1990 e di lire 2.670 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è destinata, quanto a lire 500 milioni, al completamento degli elenchi dei beni immobili, quanto a lire 3.870 milioni, al restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico e, quanto a lire 1.600 milioni, al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

Su questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La somma di lire 221.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è così ripartita:

a) quanto a lire 105.340 milioni, in ragione di lire 52.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 settembre 1984, n. 798;

b) quanto a lire 3.400 milioni, in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché per le spese relative al personale contrattista assunto ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica e dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) quanto a lire 16.680 milioni, in ragione di lire 8.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) quanto a lire 66.640 milioni, in ragione di lire 33.320 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

e) quanto a lire 11.180 milioni, in ragione di lire 5.590 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, da effettuarsi d'intesa tra i Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici;

f) quanto a lire 10.740 milioni, in ragione di lire 5.370 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 29 novembre 1984, n. 798, ivi compresi gli interventi manutentori per lo scavo e il segnalamento dei canali lagunari;

g) quanto a lire 2.680 milioni, in ragione di lire 1.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

h) quanto a lire 680 milioni, in ragione di lire 340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera l), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) quanto a lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica di San Marco, demandati alla Procuratoria della stessa Basilica ed a questa affidati in concessione, sulla base di programmi annuali approvati dal

Magistrato alle acque; i relativi fondi saranno versati su apposito conto di tesoreria, con pagamento per stati di avanzamento e con riserva del 25 per cento del saldo all'esito del collaudo».

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La somma di lire 6.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ripartita in ragione di lire 3.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata allo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, da parte del Ministero medesimo, relativi all'esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico e alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia».

3.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'ulteriore somma di lire 5.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per gli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ripartita in ragione di lire 2.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata, quanto a lire 290 milioni, al completamento degli elenchi dei beni immobili, quanto a lire 3.660 milioni, al restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico e, quanto a lire 1.390 milioni, al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico».

3.3

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Le proposte di modifica dell'articolo 3 sono preminentemente tecniche; rispetto al testo originale sono state eliminate le postazioni di bilancio relative al 1990. Tutto il resto rimane invariato.

I tre emendamenti da me presentati all'articolo 3, quindi, sono volti ad adeguare le disposizioni di questo articolo alle previsioni di spesa richieste dalla 5^a Commissione permanente.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

(Interventi di competenza dello Stato)

1. La somma di lire 221.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è così ripartita:

a) quanto a lire 105.340 milioni, in ragione di lire 52.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 settembre 1984, n. 798;

b) quanto a lire 3.400 milioni, in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché per le spese relative al personale contrattista assunto ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica e dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) quanto a lire 16.680 milioni, in ragione di lire 8.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) quanto a lire 66.640 milioni, in ragione di lire 33.320 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

e) quanto a lire 11.180 milioni, in ragione di lire 5.590 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, da effettuarsi d'intesa tra i Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici;

f) quanto a lire 10.740 milioni, in ragione di lire 5.370 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 29 novembre 1984, n. 798, ivi compresi gli interventi manutentori per lo scavo e il segnalamento dei canali lagunari;

g) quanto a lire 2.680 milioni, in ragione di lire 1.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

h) quanto a lire 680 milioni, in ragione di lire 340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera l), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) quanto a lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per

ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica di San Marco, demandati alla Procuratoria della stessa Basilica ed a questa affidati in concessione, sulla base di programmi annuali approvati dal Magistrato alle acque; i relativi fondi saranno versati su apposito conto di tesoreria, con pagamento per stati di avanzamento e con riserva del 25 per cento del saldo all'esito del collaudo.

2. Nei limiti dello stanziamento autorizzato per ciascun esercizio, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, può prevedere una diversa ripartizione delle somme di cui al comma 1, in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

3. La somma di lire 6.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ripartita in ragione di lire 3.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata allo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, da parte del Ministero medesimo, relativi all'esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico e alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta le iniziative volte ad assicurare il coordinamento e la complementarietà dei programmi e dei progetti con quelli relativi agli studi, alle progettazioni ed alle sperimentazioni previsti dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, a concedere specifici finanziamenti ad università, istituti ed enti pubblici di ricerca nonché ad organismi comunitari ed internazionali.

6. L'ulteriore somma di lire 5.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per gli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ripartita in ragione di lire 2.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata, quanto a lire 290 milioni, al completamento degli elenchi dei beni immobili, quanto a lire 3.660 milioni, al restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico e, quanto a lire 1.390 milioni, al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Interventi di competenza della Regione Veneto)

1. La somma di lire 183.330 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), destinata ad interventi di competenza della Regione Veneto, è

utilizzata in ragione di lire 16.670 milioni per l'anno 1990 e di lire 83.330 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché nell'interesse dei Comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, per interventi di risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti.

2. Gli interventi di competenza della Regione in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti sono individuati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con gli interventi di competenza dello Stato. La Regione è autorizzata ad avvalersi dello strumento della concessione con le modalità ed i criteri di affidamento di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato previsto dall'articolo 4 della stessa legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La somma di lire 166.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), destinata ad interventi di competenza della Regione Veneto, è utilizzata in ragione di lire 83.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché nell'interesse dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, per interventi di risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti».

4.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

4.2

ANDREINI, TORNATI, CHIESURA

Al comma 2 sostituire la parola: «individuati» con la seguente: «eseguiti».

4.3

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «la Regione», aggiungere le seguenti: «d'intesa con gli enti locali».

4.4

ANDREINI, TORNATI, CHIESURA

FABRIS, relatore alla Commissione. L'emendamento 4.1 è volto ad adeguare le disposizioni dell'articolo 4 alle previsioni di spesa suggerite dalla 5^a Commissione permanente.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

ANDREINI. L'emendamento 4.2 è soppressivo dell'autorizzazione alla regione ad avvalersi dello strumento della concessione, prevista dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4. Tale autorizzazione appare superflua e questo è risultato anche dell'incontro avuto con la regione e il comune di Venezia. In subordine, propongo con l'emendamento 4.4 che l'autorizzazione sia vincolata alla previa intesa con gli enti locali.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sulla base del parere espresso sia dalla regione che dal comune di Venezia su questo disegno di legge, chiedo al collega Andreini di ritirare i suoi emendamenti.

Su questi due emendamenti, comunque, mi rimetto alla Commissione.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla Commissione sugli emendamenti 4.2 e 4.4.

ANDREINI. L'orientamento del Presidente della Giunta regionale mi sembrava di diverso avviso e pertanto annuncio di mantenere i miei due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Senatore Fabris, mi sento di sostenere l'emendamento 4.2 presentato dal senatore Andreini. A Venezia, come sappiamo, opera il consorzio «Venezia Nuova», sulla cui operatività sono state avanzate diverse considerazioni. L'orientamento prevalente è di non ritenere questo consorzio come un modello di funzionalità.

Il Governo, presentatore del provvedimento, propone (ma non su richiesta della regione) di estendere al consorzio «Venezia Nuova» la possibilità di realizzare in concessione anche le opere di competenza della regione; la regione intende realizzare le opere per suo conto ed ha dimostrato ampiamente di avere gli strumenti adatti allo scopo.

Non vedo perchè, ritenendo la concessione uno strumento di affidamento da considerare sempre con una certa cautela, si debba concedere alla regione una facoltà che ella non ha richiesto.

Con queste mie osservazioni esprimo implicitamente un voto favorevole all'emendamento 4.2 presentato dal senatore Andreini.

BOSCO. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 4.2.

CUTRERA. Anche io annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Andreini ed altri.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Andreini, stante l'approvazione dell'emendamento 4.2, risulta precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 4.3 sostituisce al comma 2 l'individuazione degli interventi di competenza della regione con la loro esecuzione.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.3, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento 4.3, vorrei fare una breve dichiarazione di voto in proposito. Quella che ci apprestiamo a votare potrebbe sembrare, a prima vista, una modifica puramente formale, dal momento che si limita a sostituire un participio con un altro, mentre, in realtà, ha una grande rilevanza. Infatti, l'approvazione di questo emendamento comporterà l'estensione degli interventi di salvaguardia dalla sola gronda costiera a tutto il bacino scolante.

Per questi motivi, dunque, annuncio il mio voto favorevole sulla proposta del senatore Fabris.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 4 che, nel testo emendato, risulta così riformulato:

Art. 4.

(Interventi di competenza della regione Veneto)

1. La somma di lire 166.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), destinata ad interventi di competenza della regione Veneto, è utilizzata in ragione di lire 83.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 5, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonchè nell'interesse dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, per interventi di risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti.

2. Gli interventi di competenza della Regione in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli

inquinamenti sono eseguiti in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con gli interventi di competenza dello Stato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Interventi di competenza della Provincia di Venezia)

1. La somma di lire 4.030 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ripartita in ragione di lire 370 milioni per l'anno 1990 e lire 1.830 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è destinata alla realizzazione, da parte della Provincia di Venezia, di interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza nei centri storici di Venezia e di Chioggia.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

«Art. 5.

(Interventi di competenza della provincia di Venezia)

1. La somma di lire 3.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ripartita in ragione di lire 1.830 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata alla realizzazione, da parte della provincia di Venezia, di interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia».

5.1

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche questo emendamento rispecchia l'esigenza di adeguare le disposizioni dell'articolo alle previsioni di spesa indicate dalla Commissione bilancio.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia)

1. La somma di lire 105.970 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), destinata ad interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 58.920 milioni di cui lire 5.360 milioni per l'anno 1990 e lire 26.780 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

b) lire 13.200 milioni di cui lire 1.200 milioni per l'anno 1990 e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) lire 23.950 milioni di cui lire 2.170 milioni per l'anno 1990 e lire 10.890 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *c*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) lire 9.900 milioni di cui lire 900 milioni per l'anno 1990 e lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *d*), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Al Comune di Chioggia è assegnata una quota pari al 15 per cento delle somme indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La somma di lire 96.340 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 53.560 milioni, in ragione di lire 26.780 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

b) lire 12.000 milioni, in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) lire 21.780 milioni, in ragione di lire 10.890 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *c*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) lire 9.000 milioni, in ragione di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *d*), della legge 29 novembre 1984, n. 798.».

6.1

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Segue ora un emendamento a mia firma tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 6-bis.

1. È istituito l'Ufficio di coordinamento con il compito di redigere, con cadenza annuale, un piano di coordinamento, completo di cronogramma, di tutti gli interventi, mediante correlazione degli esistenti piani di intervento statali, regionali, provinciali e comunali.

2. L'Ufficio di coordinamento rileva altresì periodicamente lo stato di avanzamento dei piani e segnala tempestivamente al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, gli scostamenti per i conseguenti provvedimenti.

3. Il piano di coordinamento è approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che provvede altresì all'asestamento dei relativi finanziamenti.

4. L'Ufficio di coordinamento è diretto dal segretario del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ed è costituito da funzionari, con qualifica di dirigente, del comune di Venezia, della Regione e della Provincia; dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali, della marina mercantile, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ragione di una unità per ciascuno dei citati enti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei suddetti funzionari non costituisce titolo per il percepimento di indennità aggiuntive.

5. L'Ufficio di coordinamento ha sede presso il Magistrato alle acque di Venezia il quale fornirà altresì le strutture di supporto tecnico-operativo, nell'ambito delle attuali dotazioni del Ministero dei lavori pubblici».

6.0.1

PAGANI

Esso trae origine dall'esigenza, che ci è stata prospettata insistentemente da tutte le parti interessate, di creare una cerniera tecnico-amministrativa tra l'organo cui sono demandati i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi, cioè il Comitato dei ministri previsto dall'articolo 4 della legge n. 798, e il concessionario, ossia il consorzio «Venezia Nuova».

Faccio presente, inoltre, che la mia proposta non comporta alcun onere finanziario in quanto il personale addetto al previsto Ufficio di coordinamento verrebbe ad essere costituito da funzionari già ricompresi nei ruoli delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

BOSCO. Mi dichiaro favorevole alla previsione del Presidente anche perchè l'Ufficio in questione riflette, in scala minore, la struttura istituzionale delineata dalla legge sulla difesa del suolo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, da me presentato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede utilizzando, per gli stessi anni 1992 e 1993, l'accantonamento «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia», iscritto nel bilancio triennale 1991-1993 tra i fondi per provvedimenti legislativi di conto capitale (allegato C/3).

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Vorrei precisare che l'emendamento 7.1 è finalizzato a riformulazione la norma di copertura finanziaria secondo le prescrizioni della 5^a Commissione permanente: si prevede un onere di 500 miliardi per il biennio 1992-1993.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato:

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede utilizzando, per gli stessi anni 1992 e 1993, l'accantonamento «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia», iscritto nel bilancio triennale 1991-1993 tra i fondi per provvedimenti legislativi di conto capitale (allegato C/3).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Sono stati presentati due emendamenti di contenuto identico rispettivamente dal relatore e dai senatori Andreini e Chiesura, tendenti ad inserire, dopo l'articolo 7, i seguenti articoli aggiuntivi e relative tabelle:

Inserire, dopo l'articolo 7, il seguente:

«Art. 7-bis.

(Inquadramento di personale nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici)

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, può essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche rivestite, secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Il personale interessato dovrà essere sottoposto, su domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a prova selettiva, intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità, a cura di apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composta da un dirigente generale, in qualità di presidente, e da due membri scelti tra i dirigenti superiori, appartenenti ai ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto verranno fissati le modalità e i contenuti della prova stessa.

3. Al riassorbimento dell'eventuale soprannumero si provvederà utilizzando i posti che si renderanno disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'organico dei corrispondenti profili professionali.

4. L'inquadramento in ruolo del personale avrà decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dalla data di cui al comma 4 sono abrogate le disposizioni di legge citate al comma 1 che consentono l'assunzione di personale contrattista».

7.0.1

IL RELATORE

TABELLA
(Allegato)

CORRISPONDENZA FRA LE CATEGORIE DI PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO
E I PROFILI PROFESSIONALI.

Ingegnere elettronico	Ingegnere	VII livello
Ingegnere geotecnico	Ingegnere	VII livello
Biologo	Biologo	VII livello
Geologo	Geologo	VII livello
Chimico	Chimico	VII livello
Architetto	Architetto	VII livello
Diplomato specializzato	Assistente amministrativo	VI livello
Diplomato tecnico	Assistente tecnico	VI livello
Perito industriale chimico	Assistente tecnico per la chimica industriale	VI livello
Perito industriale elettronico	Assistente tecnico per l'elettronica	VI livello
Diplomato nautico	Assistente tecnico	VI livello
Programmatore	Programmatore	VI livello
Operatore centro calcolo	Operatore sala macchine	V livello
Operatore meteorologico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello

Operatore radar	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore oceanografico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Teleidrometrista	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	IV livello
Vigilante lagunare	Sorvegliante idraulico	IV livello
Operaio qualificato	Addetto servizio vigilanza	IV livello
7.0.1(all.)		IL RELATORE

Inserire, dopo l'articolo 7, il seguente:

«Art. 7-bis

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, può essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche rivestite, secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Il personale interessato dovrà essere sottoposto, su domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a prova selettiva, intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità, a cura di apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composta da un dirigente generale, in qualità di presidente, e da due membri scelti tra i dirigenti superiori, appartenenti ai ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto verranno fissati le modalità e i contenuti della prova stessa.

3. Al riassorbimento dell'eventuale soprannumero si provvederà utilizzando i posti che si renderanno disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'organico dei corrispondenti profili professionali.

4. L'inquadramento in ruolo del personale avrà decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dalla data di cui al comma 4 sono abrogate le disposizioni di legge citate al comma 1 che consentono l'assunzione di personale contrattista».

7.0.2

ANDREINI, CHIESURA

TABELLA
(Allegato)CORRISPONDENZA FRA LE CATEGORIE DI PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO
E I PROFILI PROFESSIONALI

Ingegnere elettronico	Ingegnere	VII livello
Ingegnere geotecnico	Ingegnere	VII livello
Biologo	Biologo	VII livello
Geologo	Geologo	VII livello
Chimico	Chimico	VII livello
Architetto	Architetto	VII livello
Diplomato specializzato	Assistente amministrativo	VI livello
Diplomato tecnico	Assistente tecnico	VI livello
Perito industriale chimico	Assistente tecnico per la chimica industriale	VI livello
Perito industriale elettronico	Assistente tecnico per l'elettronica	VI livello
Diplomato nautico	Assistente tecnico	VI livello
Programmatore	Programmatore	VI livello
Operatore centro calcolo	Operatore sala macchine	V livello
Operatore meteorologico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore radar	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore oceanografico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Teleidrometrista	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	IV livello
Vigilante lagunare	Sorvegliante idraulico	IV livello
Operaio qualificato	Addetto servizio vigilanza	IV livello
7.0.2 (all.)		ANDREINI, CHIESURA

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ho presentato l'emendamento 7.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo mirante all'inquadramento nel Ministero dei lavori pubblici del personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1013 del 1969.

Si tenga presente che, come è previsto nell'articolo aggiuntivo 7-ter, l'inquadramento decorre dal 1991 e pertanto va prevista per l'anno prossimo questa nuova spesa.

PRESIDENTE. Vorrei leggere ai colleghi il parere favorevole della 5^a Commissione permanente: «La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo degli emendamenti e condiziona il proprio parere favorevole al fatto ch  nell'articolo 7-bis, comma 4, vengano aggiunte le seguenti parole: "e comunque non prima del 1° gennaio 1991"».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Accolgo la modifica test  suggerita.

ANDREINI. Tra le cause, forse la minima, delle difficolt  del magistrato alle acque, rientra anche il fatto che una parte del personale che in passato era pagata con stipendi modestissimi, preferiva abbandonare quel lavoro ed inserirsi in un altro settore, per avere una garanzia di continuit  ed un salario adeguato. Credo che in questo momento stiamo compiendo un atto di giustizia.

Alla luce di queste considerazioni, annuncio che ritiro il mio emendamento 7.0.2 ed aggiungo la mia firma all'emendamento 7.0.1, presentato dal relatore, di analogo contenuto.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal relatore, che, a seguito della modifica apportata dallo stesso proponente su suggerimento della Commissione bilancio, risulta cos  riformulato:

«Art. 7-bis.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonch  dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, pu  essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche rivestite, secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Il personale interessato dovr  essere sottoposto, su domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a prova selettiva, intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalit , a cura di apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composta da un dirigente generale, in qualit  di presidente, e da due membri scelti tra i dirigenti superiori, appartenenti ai ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto verranno fissati le modalit  e i contenuti della prova stessa.

3. Al riassorbimento dell'eventuale soprannumero si provveder  utilizzando i posti che si renderanno disponibili dalla data di entrata in

vigore della presente legge nell'organico dei corrispondenti profili professionali.

4. L'inquadramento in ruolo del personale avrà decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° gennaio 1991.

5. Dalla data di cui al comma 4 sono abrogate le disposizioni di legge citate al comma 1 che consentono l'assunzione di personale contrattista.

TABELLA
(Allegato)

CORRISPONDENZA FRA LE CATEGORIE DI PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO
E I PROFILI PROFESSIONALI

Ingegnere elettronico	Ingegnere	VII livello
Ingegnere geotecnico	Ingegnere	VII livello
Biologo	Biologo	VII livello
Geologo	Geologo	VII livello
Chimico	Chimico	VII livello
Architetto	Architetto	VII livello
Diplomato specializzato	Assistente amministrativo	VI livello
Diplomato tecnico	Assistente tecnico	VI livello
Perito industriale chimico	Assistente tecnico per la chimica industriale	VI livello
Perito industriale elettronico	Assistente tecnico per l'elettronica	VI livello
Diplomato nautico	Assistente tecnico	VI livello
Programmatore	Programmatore	VI livello
Operatore centro calcolo	Operatore sala macchine	V livello
Operatore meteorologico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore radar	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Operatore oceanografico	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	V livello
Teleidrometrista	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	IV livello
Vigilante lagunare	Sorvegliante idraulico	IV livello
Operaio qualificato	Addetto servizio vigilanza	IV livello»

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.2, presentato dai senatori Andreini e Chiesa, è stato ritirato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 7-ter

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, valutato in lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 7.0.3 reca la copertura finanziaria del precedente emendamento 7.0.1.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 7-ter, proposto dal relatore con l'emendamento 7.0.3.

È approvato.

I senatori Andreini ed altri hanno proposto alcuni emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 7, i seguenti articoli aggiuntivi:

«Art. 7-ter.

(*Modifiche all'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798*)

1. L'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798 è così sostituito:

«Art. 15. - 1. Sono ceduti in concessione gratuita novantanovenale al comune di Venezia i seguenti immobili:

- a) infermeria di S. Anna;
- b) isola Lazzaretto vecchio;
- c) isola di S. Secondo;
- d) ex comando compagnia Guardia di finanza;
- e) isola della Certosa;
- f) complesso dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca;
- g) area di Sacca Serenella a Murano;

- h) area per il nuovo monoblocco dell'Ospedale al mare al Lido di Venezia;
- i) area di Forte Marghera;
- l) area di Forte Tron;
- m) area di Forte Gazzera,
- n) ex distretto militare di via Poerio;
- o) caserma Piave e complesso Lavanderie di via Piave;
- p) ex chiesa della Cappuccine a Burano.

2. Sono ceduti in concessione gratuita novantanovenale al comune di Chioggia i seguenti immobili:

- a) chiesa di San Francesco;
- b) compendio di San Felice;
- c) isola dell'Unione;
- d) isola Cantieri;
- e) area del Forte di Brondolo;
- f) area del Forte Penzo.

3. La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati dei progetti di recupero.

4. La caserma Manin già acquistata dal comune di Venezia, può essere adibita oltre che ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

5. L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato».

7.0.4

ANDREINI, TORNATI, CHIESURA

Art. 7-quater

(Emergenza abitativa)

1. Nei comuni di Venezia e di Chioggia, per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, prorogabile per altri 36 mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici a fronte di una verifica dell'andamento demografico dei territori interessati, sono eseguibili solo i provvedimenti di rilascio su uno stato documentato di necessità del proprietario, accertato dal giudice dell'esecuzione.

2. Per il periodo di cui al comma 1 il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene assegnato con precedenza a coppie che si siano sposate nell'ultimo anno o che intendano sposarsi nell'anno in corso.

3. Il comune di Venezia e il comune di Chioggia sono autorizzati a concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto di alloggi destinati alla prima casa ubicati nel centro storico di Venezia, nelle isole dell'estuario e nel centro storico di Chioggia.

7.0.5

ANDREINI, TORNATI, CHIESURA

Senatore Andreini, ritengo che gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5 riguardino argomenti di profilo amministrativo sui quali occorrerebbe il parere della 1^a Commissione permanente e che dovrebbero essere rimandati al momento in cui discuteremo la legge organica.

ANDREINI. Alla luce di queste considerazioni, ritiro gli emendamenti 7.0.4, in materia di immobili demaniali, e 7.0.5, in materia di emergenza abitativa. Preannuncio che ritirerò l'emendamento 7.0.10, istitutivo di un comitato tecnico, per i medesimi motivi.

Vorrei evidenziare il significato decisivo che si attribuisce a questo passaggio e credo che per il patrimonio del demanio avremo una riutilizzazione a prevalenti fini abitativi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Andreini; credo di interpretare i sentimenti della Commissione nel sottolineare che si tratta di argomenti di rilevante importanza che spiace dover accantonare in rapporto alle pressanti esigenze temporali cui siamo soggetti.

Seguono due emendamenti di contenuto identico presentati rispettivamente dai senatori Andreini ed altri e dal relatore, tendenti ad inserire, dopo l'articolo 7, i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 7-quinques

(Commissione per la salvaguardia)

1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata dal comandante dei vigili del fuoco di Venezia o suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella commissione per la salvaguardia di Venezia durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.

3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, per i territori compresi nella conterminazione lagunare, ivi incluse Chioggia e le isole del Lido, di Pellestrina e di S. Erasmo, esprime il parere su tutti gli interventi edilizi che non siano di esclusiva competenza del sindaco, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, assumendo le competenze e le attribuzioni delegate alla commissione edilizia, alla commissione per i beni ambientali, al sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici, alle unità sanitarie locali, ai vigili del fuoco.

2. Ai fini di cui al comma 1 le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Qualora il parere della commissione per la salvaguardia di Venezia sia preso con il voto contrario del Presidente del magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi

attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti la sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della commissione stessa sono sospese ed il Presidente della giunta regionale, entro 20 giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali ed ambientali, e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. I pareri espressi dalla commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Per il funzionamento degli uffici della commissione per la salvaguardia di Venezia la Regione si avvarrà di personale regionale».

4. È abrogato l'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

7.0.6

ANDREINI, TORNATI, CHIESURA

Art. 7-quinquies

(Commissione per la salvaguardia di Venezia)

1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata dal comandante dei vigili del fuoco di Venezia o suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella commissione per la salvaguardia di Venezia durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.

3. L'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. La commissione per la salvaguardia di Venezia, per i territori compresi nella conterminazione lagunare, ivi incluse Chioggia e le isole del Lido, di Pellestrina e di S. Erasmo, esprime il parere su tutti gli interventi edilizi che non siano di esclusiva competenza del sindaco, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, assumendo le competenze e le attribuzioni delegate alla commissione edilizia, alla commissione per i beni ambientali, al sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici, alle unità sanitarie locali, ai vigili del fuoco.

2. Ai fini di cui al comma 1 le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Qualora il parere della commissione per la salvaguardia di Venezia sia preso con il voto contrario del Presidente del magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti la sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della commissione stessa sono sospese ed il Presidente della giunta regionale, entro 20 giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali ed ambientali, e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. I pareri espressi dalla commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Per il funzionamento degli uffici della commissione per la salvaguardia di Venezia la Regione si avvarrà di personale regionale assunta anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti».

4. È abrogato l'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

7.0.7

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. In breve, signor Presidente, con l'emendamento in questione si intendono approntare quelle variazioni che, sulla base dell'esperienza, si sono rivelate opportune nella composizione e nel funzionamento della commissione per la salvaguardia di Venezia.

PRESIDENTE. Debbo far presente al relatore che, poichè il disposto del comma 3 incide su materia strettamente attinente all'ordinamento amministrativo, ciò comporterebbe l'immediata trasmissione dell'emendamento alla 1^a Commissione permanente. Pertanto, onde evitare di dover rinviare l'ulteriore esame del provvedimento, vorrei pregarla di modificarne il testo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Accogliendo l'invito del Presidente, elimino dall'emendamento il riferimento alla deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di assunzioni. Pertanto il testo dall'alinea 6 del comma 3, a seguito della modifica apportata, risulta essere il seguente: «Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la Regione si avvarrà di personale regionale».

ANDREINI. Signor Presidente, poichè concordo pienamente con il relatore, aggiungo la mia firma al suo emendamento e ritiro l'analogo 7.0.6, da me presentato.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento così come modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.7, presentato dal relatore, con la modifica da lui stesso proposta.

È approvato.

Seguono ora due emendamenti, di contenuto identico, presentati, rispettivamente, dal relatore e dai senatori Andreini ed altri, tendenti ad inserire, dopo l'articolo 7 i seguenti articoli aggiuntivi:

«Art. 7-*sexies*.

(*Conferenza di Servizi*)

1. In considerazione della necessità di assicurare l'unitarietà e lo snellimento procedimentale degli interventi per la salvaguardia fisica e ambientale di Venezia e della sua laguna, gli enti e le amministrazioni competenti per l'attuazione degli interventi hanno la facoltà di sottoporre i progetti al voto di una apposita conferenza di servizi.

2. La conferenza è presieduta dal commissario di Governo presso la regione Veneto ed è convocata su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, del presidente della regione Veneto, del sindaco del comune di Venezia o del sindaco del comune di Chioggia a seconda della competenza ad attuare l'intervento ed è composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti locali, tenuti, di volta in volta, in relazione al singolo procedimento, ad adottare atti di intesa, di assenso o di approvazione, ovvero a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni o nulla osta, previsti da leggi statali o regionali, ordinarie o speciali, e non altrimenti sentiti nel corso dell'*iter* istruttorio.

3. La conferenza approva, su proposta delle singole amministrazioni competenti, i progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziate, in tutto o in parte, con fondi pubblici secondo l'indicazione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

4. L'approvazione del progetto da parte della conferenza sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, di intesa o di approvazione altrimenti richiesto da norme statali o regionali, ordinarie o speciali, e consente la sua immediata esecuzione a cura delle singole Amministrazioni competenti.

5. Qualora vi sia il voto contrario di un terzo dei membri della conferenza, l'approvazione del progetto è demandata al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui presidente, a tal fine, può avvalersi anche degli organi consultivi statali o regionali, secondo le rispettive competenze.

6. L'approvazione dell'opera da parte della conferenza di servizi o, in sua vece, del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, comporta, in caso di difformità, la corrispondente variazione degli strumenti territoriali e urbanistici.

7. Per tutte le opere per le quali non sia stata richiesta la convocazione della conferenza di servizi rimane ferma la funzione della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 7-*bis*.

7.0.9

IL RELATORE

«Art. 7-*sexies*.

(Istituzione della Conferenza di Servizio)

1. In considerazione della necessità di assicurare l'unitarietà e lo snellimento procedimentale degli interventi per la salvaguardia fisica e ambientale di Venezia e della sua laguna, gli enti e le amministrazioni competenti per l'attuazione degli interventi hanno la facoltà di sottoporre i progetti al voto di una apposita conferenza di servizi.

2. La conferenza è presieduta dal commissario di Governo presso la regione Veneto ed è convocata su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, del presidente della regione Veneto, del sindaco del comune di Venezia o del sindaco del comune di Chioggia a seconda della competenza ad attuare l'intervento ed è composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti locali, tenuti, di volta in volta, in relazione al singolo procedimento, ad adottare atti di intesa, di assenso o di approvazione, ovvero a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni o nulla osta, previsti da leggi statali o regionali, ordinarie o speciali, e non altrimenti sentiti nel corso dell'*iter* istruttorio.

3. La conferenza approva, su proposta delle singole amministrazioni competenti, i progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziate, in tutto o in parte, con fondi pubblici secondo l'indicazione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

4. L'approvazione del progetto da parte della conferenza sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, di intesa o di approvazione altrimenti richiesto da norme statali o regionali, ordinarie o speciali, e consente la sua immediata esecuzione a cura delle singole Amministrazioni competenti.

5. Qualora vi sia il voto contrario di un terzo dei membri della conferenza, l'approvazione del progetto è demandata al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui presidente, a tal fine, può avvalersi anche degli organi consultivi statali o regionali, secondo le rispettive competenze.

6. L'approvazione dell'opera da parte della conferenza di servizi o, in sua vece, del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, comporta, in caso di difformità, la corrispondente variazione degli strumenti territoriali e urbanistici.

7. Per tutte le opere per le quali non sia stata richiesta la convocazione della conferenza di servizi rimane ferma la funzione della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 7-*quater*.

7.0.8

ANDREINI, TORNATI, CHIESURA

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento da me presentato, come pure quello a firma dei senatori Andreini ed altri, recepisce un'istanza proveniente da tutti i soggetti coinvolti nel progetto di salvaguardia e risanamento di Venezia. Si tratta, in sostanza, di istituire una conferenza di servizi al fine di assicurare l'unitarietà e lo snellimento procedimentale degli interventi in favore della città.

ANDREINI. Signor Presidente, poichè mi ritrovo appieno nelle valutazioni del relatore, appongo la mia firma al suo emendamento e ritiro quello di analogo contenuto da me presentato.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Nel sottolineare come l'esigenza di un momento unitario di valutazione fosse stata posta con grande rilievo da tutti i rappresentanti degli enti ascoltati, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento in esame.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che il successivo emendamento 7.0.10, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori, è stato ritirato dai proponenti.

L'esame degli articoli e dei relativi emendamenti è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

ANDREINI. Signor Presidente, il Gruppo comunista esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto, che ha fatto sì che fossero recepiti nel testo governativo i significativi suggerimenti provenienti dalle realtà locali: pertanto voterà a favore del disegno di legge n. 2372. Certo, non tutti i problemi sono stati risolti: la questione abitativa, ad esempio, resta intatta nella sua gravità ed è quindi auspicabile che il decreto-legge, che il Governo si appresta a varare, si faccia carico di provvedere quanto meno agli aspetti più urgenti del problema.

D'altra parte, siamo consapevoli che dovremo riprendere al più presto l'intera questione relativa alla salvaguardia di Venezia per affrontarla in maniera organica in tutti i suoi aspetti e, in tale ottica, si colloca il disegno di legge da noi presentato, che vuol rappresentare il nostro contributo alla definitiva soluzione del problema.

NEBBIA. Il Gruppo della Sinistra indipendente voterà contro questo provvedimento. Non ho partecipato alla votazione dei singoli articoli in coerenza con le indicazioni che avevo suggerito all'inizio. Secondo me, questa era l'occasione giusta per compiere un salto di qualità e per modificare la filosofia dell'intervento straordinario; infatti, avevamo la possibilità di affrontare nella loro interezza i problemi di Venezia e della riforma della legge n. 798, nonchè i problemi del coordinamento sia a livello territoriale (si parlava prima del bacino scolante) che organizzativo ed amministrativo.

Ancora una volta, come spesso è accaduto in passato, quello che conta è stanziare i finanziamenti assegnati, rimandando ad una epoca lontana l'insieme di tutti i problemi che possono rappresentare la salvaguardia di Venezia.

Anni ed anni di intervento straordinario non hanno risolto i rilevanti problemi dell'inquinamento, dell'acqua alta, dello smaltimento dei rifiuti, dell'esodo demografico e dell'emergenza abitativa.

Il Gruppo della Sinistra indipendente aveva presentato il disegno di legge n. 2483 che aveva un carattere provocatorio poichè rappresentava una svolta rispetto alla filosofia corrente. Saremmo stati ben lieti e ben preparati a discutere con i colleghi nel quadro di una riforma della legge n. 798; avevamo offerto questa occasione per discutere e pensare il futuro di Venezia con un respiro più largo rispetto all'intervento straordinario.

Sono veramente addolorato perchè si è persa una ottima occasione. All'inizio era stato stabilito di esaminare congiuntamente il provvedimento governativo e quello della Sinistra indipendente.

Era l'occasione giusta per discutere delle competenze e delle tecnologie abbandonando la filosofia degli interventi straordinari, pensando ad efficaci soluzioni per i problemi della città di Venezia.

Siamo convinti che i problemi di Venezia non si potranno risolvere con questa ulteriore assegnazione di fondi nella linea dell'intervento straordinario e siamo dubbiosi che si possa giungere in tempi ristretti alla attuazione di programmi organici di intervento per la salvaguardia di Venezia.

Avremmo voluto affrontare in maniera diversa questa complessa problematica.

BOSCO. Il Gruppo democratico cristiano annuncia il voto favorevole sul disegno di legge su questo che consente il proseguimento ed il rafforzamento dei programmi di intervento a salvaguardia di Venezia, non solo con nuove risorse finanziarie ma anche con opportuni snellimenti procedurali.

Rispetto ad un problema di così grande rilievo sono stati posti a disposizione tutti i mezzi possibili in questo momento ed in questa fase economica del paese, proprio per non interrompere un discorso avviato con serietà e con cospicue dotazioni.

Mi rincresce che non si riesca a trovare un consenso generale. C'è certamente un consenso ampio. Vorrei dire al collega Nebbia, che ha interpretato il pensiero della Sinistra indipendente, che è meglio fare ciò che è possibile che non fare ciò che non è assolutamente possibile fare.

Non certo per una filosofia riduttiva stiamo compiendo uno sforzo sulla base di ciò che il paese può compiere in questo momento. Serenamente possiamo dire che quanto si è previsto di fare per Venezia, per la laguna, è importante e notevole.

Oggi è stato compiuto un passo in avanti molto serio per cui la Democrazia cristiana appoggia e sostiene in questa sede la proposta del Governo, augurandosi che la Camera dei deputati si adegui alla nostra posizione.

CUTRERA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

L'approvazione di questo disegno di legge non significa l'abbandono dell'approfondimento della tematica e quindi dell'esame dei provvedimenti pendenti in questa Commissione ma, se ho ben inteso le indicazioni e le proposte del relatore, il nostro impegno alla ripresa dei lavori rimane quello di approfondire la materia.

Occorre approfondire la materia in quei termini che merita anche la difficoltà organizzativa dell'intervento su Venezia, essendo personalmente convinto che il nuovo provvedimento, pur costituendo un passo in avanti, non risolva in modo compiuto i problemi organizzativi di un intervento efficiente nella laguna.

Due punti, a mio parere, meritano un ulteriore approfondimento. Uno riguarda il rapporto tra gli interventi contro l'inquinamento e il bacino scolante nella laguna; tale problema già è stato sollevato dai colleghi e meriterebbe un ulteriore coordinamento nell'ambito della legge n. 183 di difesa del suolo, più solido per ancoraggio di quanto abbia con la formulazione incerta e in parte equivoca che abbiamo testè approvato. Dalla incertezza e dalla equivocità nasce la difficoltà di integrazione con l'efficienza. È un punto sul quale dovremmo approfondire la tematica organizzativa; potremmo inquadrare l'intervento su Venezia passandodallo straordinario all'ordinario, come va profilandosi intorno alla legge n. 183 del 1989.

La contrapposizione fra intervento straordinario ed ordinario merita molta attenzione. Nella nostra concezione culturale odierna credo che tale aspetto vada ripensato. In altra sede ho già trovato questa difficoltà di intesa.

Un altro punto che considero rilevante concerne la creazione di un collegamento fra il comitato istituzionale e l'operatività dell'Agenzia. Credo che tale inserimento sia prudente, saggio, utile e meritevole di approvazione, ma lascia un margine di equivocità rispetto ad una struttura che dovremmo, da un punto di vista organizzativo, non configurare diversa da quella ordinaria che abbiamo varato.

L'impegno del Gruppo socialista è volto a rivedere la materia in questa prospettiva e siamo lieti di approfondire altre possibilità di valutazione alternative, non tanto in definizioni provocatorie, che non ci interessano, quanto da un punto di vista operativo; occorre valutare la possibilità di forme giuridiche (come quelle prospettate da altri disegni di legge qui introdotti) che possono aprire la nostra attenzione all'interno di quella cornice organizzativa ed amministrativa della legge n. 183 del 1989, che costituisce la base della ordinarietà del sistema.

PRESIDENTE. Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico, vorrei sottolineare la tempestività con cui la Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato ha proceduto all'esame del disegno di legge in titolo. Anche noi, senatore Nebbia, siamo convinti che un problema così rilevante, quale quello della salvaguardia di Venezia, vada affrontato complessivamente in tutti i suoi aspetti; dal sopralluogo compiuto *in loco*, la settimana scorsa, abbiamo però constatato che le esigenze sono tali per cui si impone

procedere innanzitutto al rifinanziamento della legge n. 798 del 1984, rinviando ad altra data la pur necessaria revisione organica dell'intera normativa. I tempi dell'esame parlamentare dei diversi testi, infatti, non sarebbero stati coerenti tra loro; d'altra parte, ritengo che l'imminente emanazione, da parte del Governo, di un provvedimento d'urgenza, che riguarderà soprattutto gli aspetti sociali più impellenti, ci consenta, con tutta tranquillità, di procedere nel solco del rifinanziamento puro e semplice. Peraltro, le modifiche da noi apportate al testo governativo, che recepiscono i suggerimenti raccolti *in loco*, sono di grande spessore e stanno a testimoniare come il lavoro compiuto non sia stato di semplice recepimento delle indicazioni del Governo, ma anche sostanzialmente migliorativo.

Resta fermo, senatore Nebbia - e credo con ciò di interpretare il pensiero della Commissione - l'impegno a rivedere organicamente, in tempi brevi, l'intera disciplina dell'intervento per la salvaguardia di Venezia: ciò, in particolare, correndo gli interventi fisici che formano oggetto della legge n. 798 con i necessari e complementari interventi di natura economico-sociale, perché non avrebbe senso salvare fisicamente una città che nel frattempo muore socioeconomicamente.

CURCI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo intende rendere atto alla Commissione della tempestività e dell'alta qualità del lavoro svolto, che consente di approvare un disegno di legge estremamente importante. Esso, infatti, dà al Governo e al Parlamento la possibilità di battere l'inerzia, che non è meno grave del fare male o del fare poco, in attesa di un provvedimento che miri in maniera assai più sostanziale all'organicità e all'istituzionalizzazione del problema.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLESSA MARISA NUDDA